

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI
PEC. VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT
WWW.IACOVINOEASSOCIATI.IT

CAMPOBASSO 86100
VIA E. BERLINGUER N. 1
TEL./FAX 0874/69016

ROMA 00198
VIA LIMA N. 20
TEL. 06/97881020

OLBIA (S.S.) 07026
VIA BASILICATA N.3
TEL./FAX 0789/200109

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA
DALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 17507/2022 EMESSA DAL TAR LAZIO SEZ IVB,
R.G.N. 11626/2022.**

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tar Lazio nrg. 11626/2022, Sez. IVbis

2. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni resistenti:

Parte ricorrente:

dott.ssa Rosaria TALARICO (C.F. TLRRSR78D59C352A) nata a Catanzaro il 19.04.1978
residente in Roma alla via Appia Nuova n. 397

Parti resistenti:

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (P.I. 06382641006) in persona del legale rappresentante
p.t., corrente in Viale Mazzini n. 14, 00195 Roma;

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A Direzione Risorse Umane e Organizzazione in persona
del legale rappresentante *p.t.*

Controinteressati indicati in ricorso:

Sig. Iacopo CATARSI (C.F. CTRCPI92R05G702N);

Sig. Davide GANGALE (C.F. GNGDVD86B05D122D)

Sig. Lorenzo BERTOLUCCI (C.F. BRTLNZ78S18E715X)

Sig. Marco PROCOPIO (C.F. PRCMRC92E20I874V)

3. Oggetto del provvedimento impugnato (atto impugnato):

- Del provvedimento datato 03.08.2022 (RUO/D/26528/P) di reiezione della richiesta di ostensione totale dei documenti oggetto di istanza di accesso agli atti recapitata dall'Avv.

Vincenzo Iacovino con pec dell'11.07.2022, relativamente alla procedura di selezione per titoli e prove atte ad individuare n. 90 giornalisti professionisti, indetta dalla RAI S.p.A. con avviso pubblicato il 30.09.2019.

4. Sunto del ricorso.

La ricorrente impugna il provvedimento datato 03.08.2022 (RUO/D/26528/P) di reiezione della richiesta di ostensione totale dei documenti oggetto di istanza di accesso agli atti recapitata dall'Avv. Vincenzo Iacovino con pec dell'11.07.2022, relativamente alla procedura di selezione per titoli e prove atte ad individuare n. 90 giornalisti professionisti, indetta dalla RAI S.p.A. con avviso pubblicato il 30.09.2019, chiedendo di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'impugnato provvedimento di reiezione dell'istanza di accesso agli atti del 03.08.2022 (RUO/D/26528/P), per le motivazioni spiegate nel ricorso e condannare la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e la Direzione Risorse Umane e Organizzazioni presso la medesima RAI, ciascuno per quanto di sua competenza, all'ostensione integrale della documentazione richiesta con l'istanza, e segnatamente copia dei seguenti atti:

del questionario, del foglio risposta, dei verbali di valutazione della commissione d'esami relativi alla redazione testo ed immagini TV, alla redazione del testo audio radio, al progetto cross mediale, alla prova di improvvisazione, colloquio e valutazione del CV, valutazione lingua dei candidati di seguito specificati; chiede, altresì, tutta la documentazione prodotta dai candidati della regione Calabria a corredo della domanda di partecipazione (Curricula, titoli di studio) con lo scopo di consentire l'accesso per fini difensivi ex art. 24 comma 7 L. 241/1990:

1. *Santaguida Maria Teresa 11.08.1988 (89) "idoneo vincitore"*
2. *Procopio Marco, 20.05.1992 (86) "idoneo vincitore"*
3. *Spinella Viviana 25.01.1981 (85) "idoneo vincitore"*
4. *Bertolucci Lorenzo 18.11.1978 (83) "idoneo vincitore"*
5. *Salvatore Francesco 03.10.1981 (81) "idoneo vincitore"*
6. *Gottardo Lorenzo Edmondo 06.04.1990 (80) "idoneo vincitore"*
7. *Gangale Davide 05.02.1986 (79) "idoneo vincitore"*
8. *Catarsi Iacopo 05.10.1992 (78) "idoneo vincitore"*
9. *Campanaro Rita 18.05.1990 (78) "idoneo vincitore"*
10. *Banfo Alessandro 19.05.1988 (77) "idoneo vincitore"*
11. *Paravati Francesco 28.04.1973 (75) "idoneo non vincitore"*
12. *Straticò Francesco 14.01.1965 (73) "idoneo non vincitore"*
13. *Carlino Michele Giuseppe 26.01.1965 (72) "idoneo non vincitore"*

14. *Bellantoni Pietro Rocco 23.09.1980 (71) “idoneo non vincitore”*
15. *Meliadò Mario Antonino 26.09.1969 (71) “idoneo non vincitore”*
16. *Chirico Danilo 20.04.1977 (70) “idoneo non vincitore”*
17. *Panettieri Valerio 28.10.1985 (69) “idoneo non vincitore”*
18. *Giovinazzo Domenico 12.09.1978 (69) “idoneo non vincitore”*
19. *De Pasquale Alberto 20.01.1992 (68) “idoneo non vincitore”*
20. *Carnovale Martina 05.06.1991 (68) “idoneo non vincitore”*
21. *Minniti Consolato 21.06.1983 (67) “idoneo non vincitore”*
22. *Musco Simona 26.04.1984 (66) “idoneo non vincitore”*
23. *Schiariti Concetta 09.11.1973 (64) “idoneo non vincitore”*
24. *Rugi Tiziano 14.04.1987 (63) “idoneo non vincitore”*

La valutazione fornita da TAR Lazio non può condividersi sotto diversi profili ossia:

I.

IN VIA PRELIMINARE: SULL’OBBLIGO PER LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA DI ADEMPIMENTO ALLE ISTANZE OSTENSIVE EX ART. 22 E SS. L. 241/1990, IN QUALITA’ CONCESSIONARIA DI PUBBLICO SERVIZIO.

La presente doglianza in materia di accesso agli atti è relativa all’istanza ostensiva formulata dalla ricorrente, inoltrata alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (d’ora in avanti “RAI”) in data 11.07.2022 (Cfr. all. 4), avente ad oggetto la documentazione esposta in narrativa ed attinente alla procedura di selezione per titoli indetta dalla RAI volta ad individuare n. 90 Giornalisti Professionisti.

In riferimento a tale istanza è stato frapposto un ulteriore, e in questo caso totale, diniego alla richiesta di accesso agli atti mediante il riscontro della RAI dell’11.07.2022.

A fronte di tale condotta è sorto, quindi, l’interesse a proporre ricorso giurisdizionale avverso tale reiezione, ai sensi dell’art. 22 e ss l. 241/90 e dell’art. 116 c.p.a.

L’articolo 22 (“Definizioni e principi in materia di accesso”) della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un “interesse” qualificato (“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”).

La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso), strumentale (ma anche no) all’esercizio di difesa dei

propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell'interessato di un bene della vita.

Innanzitutto, in via preliminare è bene chiarire la posizione della RAI S.p.A. ai fine dell'obbligo di ostensione alle avanzate richieste, ex art. 22 e ss. L. 241/1990.

Lo stesso Tribunale adito recentemente ha statuito che *"la RAI è assoggettata al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 in forza del riferimento della norma anche ai "gestori di pubblici servizi", in quanto essa, "(...) pur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva certamente significativi elementi di natura pubblicistica (...)", puntualizzando che i ricorrenti vantano, rispetto alla richiesta di accesso documentale, "una posizione certamente qualificata ad ottenere l'accesso agli atti della procedura selettiva per l'assunzione di cento giornalisti professionisti indetta nel 2014, in quanto le previsioni del bando della selezione che limitavano a tre anni dalla sua pubblicazione la validità della graduatoria sono state soppiantate dalla previsione specifica di cui all'art. 1, comma 1096, della Legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) (...)" e chiarendo che, comunque, "Ne segue la legittimazione dei ricorrenti all'accesso agli atti delle procedure che hanno dato luogo alla formulazione delle citate graduatorie, e ciò senza che possa rilevare in contrario il contenuto della contrattazione collettiva invocato dalla resistente, in quanto la scelta discrezionale degli assunti da parte dei Direttori che ivi sarebbe prevista non preclude che gli interessati possano procedere alla verifica della corretta applicazione nei loro confronti delle regole che disciplinano, a monte, la formazione delle graduatorie, facendo valere in giudizio, ove necessario, eventuali conseguenti posizioni giuridiche soggettive derivanti dalle regole stesse" (così, nelle parti virgolettate, testualmente, la sentenza qui oggetto di appello)"(TAR Lazio, Roma, sez. II, 15.07.2019 n. 9347, TAR Lazio, Roma, sez. III, 28.01.2022 n. 1052/2022).*

* * * * *

II.

NEL MERITO:

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990 CIRCA IL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. N. 241/90. IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PUR IN COSTANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE.

Ciò posto, evidenziato e chiarito ogni assoggettamento della RAI alla normativa attinente all'accesso agli atti ex art. 22 e ss. l. 241/1990, in qualità di concessionaria di un pubblico servizio, è bene soffermarsi sulle illegittimità perpetrate dalla RAI S.p.A. a danno della dott.ssa Talarico.

Come si evince chiaramente dalla documentazione versata in atti (cfr. all. n. 1), la ricorrente all'esito della selezione è risultata "idonea non vincitrice" totalizzando un punteggio pari a 63/100, insufficiente rispetto alla soglia minima di 57/95.

Orbene, la richiamata richiesta di ostensione ha ad oggetto "previa presa visione, l'immediata estrazione: del questionario, del foglio risposta, dei verbali di valutazione della commissione d'esami relativi alla redazione testo ed immagini TV, alla redazione del testo audio radio, al progetto cross mediale, alla prova di improvvisazione, colloquio e valutazione del CV, valutazione lingua dei candidati di seguito specificati; chiede, altresì, tutta la documentazione prodotta dai candidati della regione Calabria a corredo della domanda di partecipazione (Curricula, titoli di studio) con lo scopo di consentire l'accesso per fini difensivi ex art. 24 comma 7 L. 241/1990.

In particolare, la documentazione relativa ai seguenti candidati:

COGNOME NOME	Data di nascita	punteggio	ESITO PROVA
Santaguida Maria Teresa	11/08/1988	89	Idone vincitore
Procopio Marco	20/05.1992	86	Idone vincitore
Spinella Viviana	25/01/1981	85	Idone vincitore
Bertolucci Lorenzo	18/11/1978	83	Idone vincitore
Salvatore Francesco	03/10/1981	81	Idone vincitore
Gottardo Lorenzo Edmondo	06/04/1990	80	Idone vincitore
Gangale Davide	05/02/1986	79	Idone vincitore
Catarsi Iacopo	05/10/1992	78	Idone vincitore
Campanaro Rita	18/05/1980	78	Idone vincitore
Banfo Alessandro	19/05/1988	77	Idone vincitore
Paravati Francesco	28/04/1973	75	Idoneo non vincitore
Straticò Francesco	14/01/1965	73	Idoneo non vincitore

<i>Carlino Michele Giuseppe</i>	<i>26/01/1965</i>	<i>72</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Bellantoni Pietro Rocco</i>	<i>23/09/1980</i>	<i>71</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Meliadò Mario Antonino</i>	<i>26/09/1969</i>	<i>71</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Chirico Danilo</i>	<i>20/04/1977</i>	<i>70</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Panettieri Valerio</i>	<i>28/10/1985</i>	<i>69</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Giovinazzo Domenico</i>	<i>12/09/1978</i>	<i>69</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>De Pasquale Alberto</i>	<i>20/01/1992</i>	<i>68</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Carnovale Martina</i>	<i>05/06/1991</i>	<i>68</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Minniti Consolato</i>	<i>21/06/1983</i>	<i>67</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Musco Simona</i>	<i>26/04/1984</i>	<i>66</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Schiariti Concettina</i>	<i>09/11/1973</i>	<i>64</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>
<i>Rugi Tiziano</i>	<i>14/04/1987</i>	<i>63</i>	<i>Idoneo non vincitore</i>

La richiesta rivolta alla RAI S.p.A. muove da una situazione giuridicamente rilevante che ne determina l'interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione degli atti amministrativi *ex art. 22 e 24 comma 7 comma 1 L. 241/1990*.

Nello specifico, il richiamato art. 24 comma 7 L. 241/1190 seppur in un'ottica di circoscrizione del diritto all'accesso agli atti, tuttavia, garantisce all'istante l'ostensibilità degli atti amministrativi qualora **“la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”**.

Orbene, come si legge nell'istanza il legittimo interesse concreto della ricorrente è dimostrato, certamente, dalla volontà di ottenere la citata documentazione al fine di valutare l'eventuale predisposizione di una vertenza, in ragione della precedente esclusione dalla citata graduatoria. Inoltre, ad ulteriore riprova della concretezza dell'interesse all'accesso amministrativo, la ricorrente ha richiesto formalmente la necessità di confrontare i suoi elaborati concorsuali con quelli di alcuni dei candidati, anche risultati idonei, i cui nomi sono riportati nel presente ricorso e nell'istanza di accesso agli atti (cfr. all. n. 3), al fine di verificare la correttezza della valutazione e dell'approvazione della graduatoria operata da RAI S.p.A.

Ne consegue, quindi, che la concretezza ed attualità dell'interesse della dott.ssa Talarico sono rappresentati, di conseguenza, anche dalla necessità di verificare le modalità di correzione degli elaborati, i verbali di valutazione della commissione d'esame e degli ulteriori documenti di cui alla richiesta, in quanto potrebbero celare criticità che andrebbero a discapito della ricorrente, tali da rendere necessaria anche un'azione per risarcimento di tutti i danni patiti e *patendi*.

Quanto detto rappresenta l'indefettibile interesse diretto, concreto ed attuale, di cui all'art. 22 L. 241/1990, che sussisteva in occasione della presentazione dell'istanza di accesso agli atti (11.07.2022) e permane a tutt'oggi.

Controparte, invece, quando nel riscontro del 03.08.2022 asserisce che *“l'istanza in argomento si presenta sostanzialmente ripetitiva della precedente del 17 aprile 2021, presentata dall'Avv. Natale Alessandro Missineo per conto della dott.ssa Rosaria Talarico, e non vengono evidenziate circostanze nuove idonee a dare conto e l'interesse ostensivo dichiarato, non possono dunque che essere confermate le considerazioni già esposte nel precedente provvedimento di rigetto di RAI (lettera RUO/D/9831/P del 12 maggio 2021), che integralmente si richiama.”* non motiva adeguatamente il rifiuto a fronte delle motivazioni poste alla base dell'istanza di accesso¹.

¹ Istanza di accesso agli atti dell'11.07.2022: “[...] La situazione giuridicamente rilevante che determina l'interesse, concreto ed attuale, all'ostensione degli atti amministrativi ex art. 22 comma 1 L. 241/1990, è, innanzitutto, conseguenza dell'avvenuta esclusione della dott.ssa Talarico dalla citata selezione ed è rappresentata dal legittimo interesse ad intentare una vertenza per la rivalutazione della sua posizione e la conseguente assunzione; in secondo luogo, l'interesse all'ottenimento degli atti è rappresentato anche dalla necessità di confrontare gli elaborati di alcuni dei candidati, già risultati idonei, con quelli della dott.ssa Talarico al fine di verificare la correttezza della valutazione e dell'approvazione della graduatoria. Inoltre, la concretezza ed attualità dell'interesse dell'interessata all'ostensione degli atti è rappresentato, di conseguenza, anche dalla necessità di verificare le modalità di correzione degli elaborati, i verbali di valutazione della commissione d'esame, e degli ulteriori documenti di cui si dirà in seguito, poiché potrebbero celare criticità a discapito della dott.ssa Talarico tali da rendere necessaria anche un'azione per risarcimento di tutti i danni patiti e *patendi* [...]”.

Sul punto è bene richiamare, *in primis*, una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato estremamente importante, che stigmatizza la condotta posta in essere dagli odierni resistenti, ciascuno per quanto di sua competenza.

Nello specifico il TAR Lazio, in un caso analogo a quello di che trattasi (causa patrocinata dallo scrivente difensore), afferma che: *“In proposito, giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la “strumentalità” del diritto di accesso – declinata dall’art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale (e non meramente emulativo o potenziale) connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso – va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 maggio 2017, n. 2269, sez. III, sent. 16 maggio 2016, n. 1978 e sez. IV, sent. 6 agosto 2014, n. 4209). È stato chiarito, infatti, che “la legittimazione all’accesso non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata, sicché, una volta accertato il collegamento tra l’interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull’esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 9 marzo 2020, n. 1664). In tale prospettiva, la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr. altresì Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116)” (TAR Lazio, Roma, sez. III del 26.09.2022 n. 12146).*

Ciò posto, appare di tutta evidenza che nella fattispecie *de qua* controparte si rifiuta di mettere a disposizione della ricorrente la documentazione richiesta, omettendo in maniera del tutto illegittima ogni valutazione dell’istanza (peraltro congrua e correttamente motivata) e sostenendo, del tutto pervicacemente, che non si dimostra il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse ostensivo.

A prescindere dalla sentenza richiamata che, in ogni caso, chiarisce in maniera impeccabile come vada inteso il “nesso di strumentalità” in ordine alla valutazione del legame tra finalità dichiarata e documentazione richiesta, delle due l’una: o l’istanza di accesso agli atti non è stata

letta oppure potrebbe non esserci la volontà di fornire gli atti richiesti, onerando la ricorrente di un ricorso che avrebbe potuto tranquillamente evitare di proporre.

Ciò dimostra, chiaramente, un totale disinteresse verso le legittime istanze della richiedente.

In secondo luogo, per meglio chiarire la posizione della magistratura amministrativa in ordine all'ostensione della documentazione citata, si fa presente che *“La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona, infatti, l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in maniera attenuata, sicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti e/o documenti oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 3 marzo 2020, n. 1551).*

In subiecta materia, in particolare, l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio (n. 21 del 25 settembre 2020) ha evidenziato come l'accesso documentale sia connotato da due funzioni, essendo strumento non solo di partecipazione, imparzialità e trasparenza, principi ritenuti applicabili dai giudici amministrativi anche alla Rai, ma anche di difesa di una situazione giuridica finale qualificata e differenziata, come tale protetta dall'ordinamento: “Il comma 7” – dell'art. 24 L. 241/1990 – “è netto nello stabilire che «[d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

L'utilizzo dell'avverbio «comunque» denota la volontà del legislatore di non ‘appiattare’ l'istituto dell'accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell'imparzialità e della trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all'interno della fattispecie giuridica generale dell'accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e cioè quella relativa all'accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l'altra (e cioè, l'accesso partecipativo)” (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600).

Nel riscontro della RAI S.p.A., oggetto di odierna impugnazione, la stessa fa esplicitamente riferimento e richiamo alla precedente nota di riscontro, del 12.05.2021, già oggetto di separato giudizio e conclusosi.

Nello specifico, in quest'ultima nota la RAI rileva che gli atti, così come richiesti, avrebbero imposto *“all'ente destinatario della richiesta un facere sovrabbondante, quale produrre una mole irragionevole o eccessivamente estesa di dai o documenti, in contrasto con lo stesso principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.”*

Ebbene, in risposta a tale eccezione, peraltro del tutto inconferente con la fattispecie *de qua*, è il caso di richiamare una pronuncia recentissima del Consiglio di Stato, in cui afferma un principio molto importante in un caso analogo a quello di cui trattasi.

Nello specifico è stato affermato che *“L'Amministrazione ha opposto un parziale diniego incentrato sia su ragioni organizzative, concernenti l'elevato numero di concorrenti e, dunque, dei documenti da estendere, sia sul difetto di strumentalità, non risultando l'ostensione integrale utile alla tutela di un interesse qualificato e differenziato riconoscibile in capo agli odierni appellati: trattasi di ragioni impeditive alla base anche dell'atto di appello.*

In particolare, con la nota n. 43707 del 2019 il Ministero ha messo a disposizione degli istanti soltanto 50 prove, ritenendo che “Il campione messo a disposizione, comprensivo di schede di valutazione e verbali di correzione, è costituito da elaborati con punteggi compresi tra 70 e 100 valutati da tutte le commissioni.

Tale modalità di riscontro, improntata ad un criterio di ragionevolezza, assicura il contemperamento dell'interesse privato con quello pubblico, tenendo conto dell'urgenza rappresentata dai richiedenti e della necessità di non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Del resto, il numero degli elaborati forniti è sicuramente congruo e sufficiente a consentire ogni opportuna valutazione”.

Tuttavia “Il Collegio non ritiene che nella specie possa legittimamente negarsi l'accesso integrale alla documentazione richiesta dai ricorrenti in primo grado.

Difatti, la pretesa è avanzata da soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; sussistendo, dunque, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione alla presentazione dell'istanza, sotto il profilo oggettivo, la necessità, corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si chiede l'esibizione.

Continua il Collegio evidenziando che *“Il concorso pubblico si traduce in una procedura selettiva comparativa tra candidati (Consiglio di Stato Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774), in cui la selezione dei più meritevoli avviene nell'esercizio di valutazioni tecniche che, sebbene ampiamente discrezionali, risultano comunque sindacabili in giudizio nei (limitati) casi in cui*

l'esercizio del potere trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, per essere stato scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato Sez. II, 27 giugno 2019, n. 4432).

Riguardando la valutazione comparativa la totalità dei concorrenti, non può escludersi che la ragionevolezza delle scelte compiute sia verificabile da un esame complessivo dell'operato amministrativo, come emergente dai giudizi espressi in relazione ai candidati ammessi alle successive prove concorsuali.

Un diniego parziale di accesso agli elaborati concorsuali limiterebbe, difatti, la possibilità per gli istanti di prendere cognizione degli elementi fattuali (elaborati) acquisiti al procedimento e positivamente giudicati dalla Commissione procedente, al fine di riscontrare eventuali vizi di legittimità inficianti il potere di reclutamento in concreto esercitato” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 451/2021).

Nella fattispecie di che trattasi ricorre, evidentemente, l'interesse legittimo della dott.ssa Talarico all'ottenimento di tutta la documentazione richiesta e mai trasmessa, per le motivazioni espresse nel corpo del presente atto e richiamate già nell'istanza di accesso agli atti, come del resto chiarito anche dal Consiglio di Stato. Ciò tenuto conto sia della legittima richiesta della ricorrente, corroborata dai presupposti *ex lege* ai sensi dell'art. 22 e ss l. 241/1990, e sia perché si tratta di una selezione pubblica ove, secondo la richiamata pronuncia, l'istante può acquisire la documentazione inerente anche ai candidati ammessi alla fase successiva della selezione, al fine di effettuare un confronto degli elaborati e scongiurare eventuali “vizi di legittimità inficianti il potere di reclutamento in concreto esercitato”.

L'interesse all'accesso deve pertanto essere valutato in astratto, prescindendo, inoltre, da qualsiasi valutazione dell'amministrazione circa la fondatezza o meritevolezza in merito all'ammissibilità di un'eventuale domanda giudiziale.

Sussiste, altresì, l'attualità in quanto l'acquisizione della documentazione richiesta consentirà di incidere sulle personali scelte, lavorative, esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita, nonché la tutela del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione all'art. 1 in merito alle condotte adottate dalle resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, in relazione alla “*procedura di selezione per titoli e prove volta ad individuare 90 Giornalisti Professionisti da utilizzare in qualità di redattore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato, in caso di positivo inserimento in Azienda, alla successiva assunzione a tempo indeterminato*”.

Nello specifico, l'obiettivo dell'accesso agli atti rivolto ai suddetti soggetti ha lo scopo di conoscere le modalità di valutazione delle prove compiute dai candidati indicati nell'istanza di accesso agli atti, tra i quali rientrano sia i candidati risultati "idonei vincitori" che "idonei non vincitori". Scopo, peraltro, che in relazione al nesso di strumentalità richiesto l'adito Tar Lazio ha già chiarito la necessaria sussistenza esclusivamente "in astratto", giammai può rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

Tanto è vero che, come precisato in parte narrativa, l'istanza di accesso agli atti ha è stata trasmessa al fine di prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione:

- del questionario,

- del foglio risposta

- dei verbali di valutazione della commissione d'esami relativi alla redazione testo e immagini TV, alla redazione testo audio radio, al progetto cross mediale, alla prova di improvvisazione, colloquio e valutazione del CV, valutazione lingua," nonché si legge:

"chiede altresì di avere accesso a tutta la documentazione prodotta dai candidati a corredo della domanda di partecipazione (es. Curricula, titoli di studio etc.) dei seguenti candidati per la regione Calabria, con lo scopo di consentire l'accesso per fini difensivi ex art. 24 comma 7 L. 241/1990" (cfr. all. n. 4).

Evidente, infine, che la documentazione richiesta consentirà di verificare anche alla luce di tutto quanto esposto e documentato in parte narrativa: se la RAI ha valutato correttamente i titoli dei candidati e se sono state valutate correttamente le prove espletate dai soggetti per i quali veniva richiesta la documentazione, nonché da coloro i quali hanno partecipato alla selezione e/o da coloro i quali hanno avuto accesso alla II e III fase della selezione.

Per tali ragioni e ritenuta la legittimità della richiesta così come effettuata con istanza dell'11.07.2022, si chiede l'accoglimento del presente ricorso.

5. Stato attuale del procedimento giurisdizionale

L'udienza cautelare si è celebrata in data 20.12.2022 e in seguito è stata fissata la prosecuzione della Camera di Consiglio all'udienza del 07.03.2023.

6. Indicazione del provvedimento che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall'ordinanza cautelare n. 17507/2022 emesso dal Tar Lazio Sez IVbis.

- CONTENUTO DELL'ORDINANZA CAUTELARE AUTORIZZATIVA DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Publicato il 23/12/2022

N. 17507/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11626/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11626 del 2022, proposto da

Rosaria Talarico, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Iacopo Catarsi, Davide Gangale, Roberto Bertolucci, Marco Procopio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento datato 03.08.2022 (RUO/D/26528/P) di reiezione della richiesta di ostensione totale dei documenti oggetto di istanza di accesso agli atti

recapitata dall'Avv. Vincenzo Iacovino con pec dell'11.07.2022, relativamente alla procedura di selezione per titoli e prove atte ad individuare n. 90 giornalisti professionisti, indetta dalla RAI S.p.A. con avviso pubblicato il 30.09.2019.

NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto all'accesso dell'istante, con condanna della resistente all'integrale ostensione dei documenti ambiti e la dichiarazione di illegittimità del diniego all'ostensione degli atti a fronte di istanza presentata dalla ricorrente in data 11.07.2022, volta ad acquisire la documentazione ivi indicata. Conseguentemente accertare e dichiarare l'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un idoneo provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha chiesto di accedere a documenti contenenti informazioni personali relative a soggetti terzi, partecipanti alla selezione in epigrafe risultati idonei;

considerato che i predetti terzi, nel presente giudizio, rivestono la qualità di controinteressati, in quanto portatori di un interesse alla riservatezza suscettibile di essere leso dall'accoglimento del ricorso;

considerato che il ricorso è stato notificato solo ad alcuni dei vincitori della selezione e parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti quali controinteressati risultati idonei, mediante notifica per pubblici proclami;

ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, potendo altresì autorizzare la notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero dei controinteressati e della difficoltà di notifica, ed in conformità alla richiesta di parte ricorrente.

Va dunque disposto che, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente invii a RAI spa una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, ed il Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione; il ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa in prosecuzione la camera di consiglio del 7 marzo 2023.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO

7. si allega:

Ricorso introduttivo.

Roma, 09.01.2023

Avv. Vincenzo Iacovino